

☞	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2004, n. 889. Comune di Canino (Vt). Piano particolareggiato del sub comprensorio C ¹ 2 - loc. S. Francesco in Variante al P.R.G. Delib. di C.C. n. 45 del 28.5.2003. Approvazione	Pag. 111
☞	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2004, n. 890. Comune di ROMA. Variante al P.R.G. per la costruzione edificio per la scuola materna da 3 sezioni in Via Pericle Ducati (Ostia Antica) - Municipio XIII - D.C.C. - n. 161 del 28.10.2002. Approvazione	» 117
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2004, n. 891. Comune di San Giorgio a Liri (FR). Variante al Piano regolatore generale per adeguamento alla rete distribuzione carburanti e modifica al comma 4.2.4 dell'art. 42 bis della N.T.A. Legge 17.8.1942, n. 1150 e Legge Regionale 2.7.1987, n. 36, art. 4. (Deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 19.5.2000. Approvazione	» 123
☞	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2004, n. 892. Comune di Montalto di Castro (VT). Variante al P.R.G. per la realizzazione di un parcheggio in Via Ombrone. Legge n. 1/1978. Deliberazione di C.C. n. 5 del 15.2.2001. Approvazione	» 129
☞	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2004, n. 893. Comune di Sabaudia (LT). Variante alle N.T.A. del P.R.G. Edifici del centro storico adottata con D.C.C. n. 30 del 30.12.1998. Approvazione	» 135
☞	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2004, n. 894. Comune di Civita Castellana (Vt). Variante al P.R.G. per la realizzazione di uno svincolo stradale tra la variante alla S.S. n. 311 Nepesina e la strada comunale Via Terrano. L. 1150/42. Deliberazione di C.C. n. 16 del 20 marzo 2001. Approvazione	» 147
☞	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2004, n. 914. Comune di Poggio Nativo (RI). Variante generale al piano regolatore generale. Delibera del C.C. n. 30 del 30.12.2000. Approvazione	» 155
☞	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2004, n. 915. Comune di Palombara Sabina (Rm). Piano particolareggiato Zona DI località Filozze-Carrupone-S. Maria, in variante al P.R.G. Delibera di consiglio comunale n. 37 del 8.8.2003. Legge regionale n. 36/87, art. 4. Approvazione	» 174

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 9 - OTT. 2004

ADDI' 9 - OTT. 2004 NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI AUGELLO FORMISANO GARGANO ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N. -915-

OGGETTO:

Comune di Palombara Sabina (Rm) Piano Particolareggiato Zona DI localita' Pilozze - Carrapone - S.Maria in variante al P.R.G. Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 08.08.2003 Legge regionale n.36/87, art.4. Approvazione





915 - 1 OTT. 2004

9

OGGETTO: Comune di **Palombara Sabina** (Rm)
Piano Particolareggiato Zona D1 località Pilozze – Carrapone – S.Maria in
variante al P.R.G.
Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 08.08.2003
Legge regionale n.36/87, art.4. Approvazione



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Direttore del Dipartimento

VISTA la legge urbanistica 17 /08/42, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DPR 15/01/1972, n. 8;
VISTA la Legge 05/09/72, n. 8;
VISTA la Legge Regionale 12/06/75, n. 72;
VISTA la Legge Regionale 2 luglio 1987, n. 36;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

PREMESSO che il Comune di Palombara Sabina (Rm) è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Regionale n. 7424 del 15.12.1983;

VISTA la deliberazione consiliare n. 37 del 08.08.03, esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune di Palombara Sabina (Rm) ha adottato il Piano Particolareggiato Zona D1 località Pilozze – Carrapone – S.Maria, in variante al P.R.G.;

ATTESO che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta ai sensi e forme di legge, sono state presentate n.11 osservazioni nei termini, in merito alle quali l'amministrazione Comunale ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione consiliare n. 71 del 23/12/2003;

CHE n. 1 osservazione è pervenuta direttamente alla Regione;

VISTA la nota n.650 del 17.02.03, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale RM "G" ha espresso parere favorevole in merito al Piano Particolareggiato in questione;

VISTA la nota n. 40096/D3/06 del 07.04.2004 con la quale l'Assessorato all'Agricoltura – Direzione regionale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale – ha dichiarato di non ritenere necessario rilasciare alcun parere in merito in quanto il comprensorio interessato dalla proposta urbanistica in argomento risulta di natura privata, non gravata da diritti civici ne appartenente a demani collettivi;

VISTO il parere della Regione Lazio – del 23 marzo 1988 con la quale l'Assessorato ai Lavori Pubblici esprime parere favorevole ai soli fini dell'art. 13 della Legge 2/2/74 n. 64, sul piano di Lottizzazione in zona D – comparto D1 (insediamenti produttivi), da realizzare nel Comune di Palombara Sabina, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- ✓ La realizzazione di ciascun edificio dovrà essere preceduta da dettagliate indagini intese ad accertare la reale situazione **litostatigrafica** del terreno interessato dalla opere di fondazione e le caratteristiche di partenza del terreno stesso, allo scopo anche di definire nel modo più appropriato il tipo di fondazione da adattare, il relativo dimensionamento nonché la quota d'imposta;



915 - 1 OTT. 2004

- ✓ Gli edifici di lunghezza superiore a circa venticinque metri dovranno essere scomposti in corpi di fabbrica distinti e separati mediante l'adozione di giunti tecnici da realizzare secondo la normativa vigente per le costruzioni in zone sismiche;
- ✓ Le fondazioni di ciascun corpo di fabbrica dovranno essere impostate per tutta la loro estensione in un unico litotipo, dovranno essere distinte su un unico piano orizzontale e dovranno essere opportunamente calcolate e dimensionate in modo da evitare ogni cedimento differenziale, tornando nel dovuto conto la eventuale presenza, all'interno degli edifici, di macchine operatrici in movimento;
- ✓ Si dovrà provvedere alla realizzazione di opportune opere di drenaggio nell'intera area del piano, curando in particolare la canalizzazione delle acque meteoriche;
- ✓ La realizzazione delle opere dovrà essere effettuata nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sismiche ed in conformità de D.M. 21/1/91 pubblicato sulla G.U. n.37 del 7/2/81.

VISTA la nota n. 102817/2A/08 del 24.06.2004 con la quale la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area 2A/08 – Difesa del suolo, ha confermato il precedente parere e le prescrizioni in esso contenute, impartendo le seguenti ulteriori prescrizioni da inserire nella relativa delibera comunale di adozione e/o di approvazione e nelle norme tecniche di attuazione:

- le fondazioni degli edifici dovranno raggiungere in tutti i casi il substrato integro ed in nessun caso è ammesso di fondare sul materiale di riporto, utilizzato per raggiungere la quota di progetto;
- tutto il sistema di smaltimento fognario sia collettato in pubblica fognatura;
- siano realizzate nelle varie fasi dei lavori tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la stabilità del suolo ed un'ottimale regimazione delle acque. Siano realizzate a fronte degli scavi e dei rilevati adeguate opere di contenimento dotate di opportuni drenaggi e di sistemi di canalizzazione e di smaltimento delle acque;
- la superficie interessata ai movimenti terra sia limitata allo stretto necessario per la realizzazione dei lavori che dovranno essere eseguiti e localizzati come da progetto presentato senza arrecare danni alla circostante vegetazione arborea ed arbustiva eventualmente presente;
- il materiale terroso e lapideo proveniente dagli scavi sia sistemato stabilmente sul posto in modo da non turbare l'attuale equilibrio idrogeologico e quello in esubero smaltito secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente;
- nella messa in posto dei riporti venga realizzata un'adeguata compattazione dei materiali tale da prevenire successivi fenomeni di assestamento che potrebbero compromettere la stabilità dell'opera ed il corretto deflusso delle acque superficiali;
- tutte le scarpate e le superfici nude eventualmente formatesi a seguito dei lavori, siano opportunamente profilate e stabilizzate;
- dovranno essere reimpiantate tutte le piante che a seguito dei lavori si renderà necessario estirpare;
- l'interessato s'impegni a realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli saranno imposte, qualora si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che attiene l'assetto idrogeologico;

si fa presente che l'area del piano di lottizzazione risulta sottoposta a Vincolo Idrogeologico pertanto, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere acquisito lo specifico nulla-osta;

Le progettazioni e le realizzazioni di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.



915 = 1 OTT. 2004

6

CONSIDERATO che gli atti relativi al Piano in questione, presentati al Dipartimento Regionale Territorio, sono stati sottoposti – ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 36/87 - all'esame dell'Area 2B.5 – della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

VISTA la relazione n. 22752 del 2 Agosto 2004, allegata alla presente delibera quale parte integrante (allegato A), con la quale la predetta Area 2B.5 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha espresso il parere che il Piano Particolareggiato zona D1 località Pillozze – Carrapone – S.Maria, adottato dall'Amministrazione Comunale di Palombara Sabina con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 08.08.2003, in variante al P.R.G. vigente, sia meritevole di approvazione con le modifiche conseguenti all'accoglimento delle opposizioni così come decise con la stessa relazione, e con la raccomandazione che la strada di PRG inserita nel perimetro di detto piano, venga realizzata fino all'innesto con la strada Provinciale Maremmana;

RITENUTO di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell'Area 2B.5 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (All.to A) di cui costituisce parte integrante;

Esperita la Procedura di Concertazione con le parti sociali;

DELIBERA

1. di approvare il Piano Particolareggiato della zona D1 in località Pillozze – Carrapone – S.Maria, in variante al vigente PRG adottato dal Comune di Palombara Sabina con delibera Consiliare n.37 dell'08.08.2003, secondo le motivazioni e con la raccomandazione contenuta nella relazione dell'Area 2B.5 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n.22752 del 2 Agosto 2004, che costituisce parte integrante della presente delibera quale allegato A ed in conformità ai pareri in premessa riportati;
2. Le osservazioni sono decise in conformità a quanto riportato nell'**Allegato A**;
3. Il Piano è vistato dal Dirigente dell' Area 2B.5 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nell'allegato A) e nei seguenti elaborati:
 - Relazione, NTA, Preventivo di spesa, schema di convenzione;
 - Unico elaborato contenente n.24 tavole in scale diverse;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



"vpp zona D1.doc"

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

4 OTT. 2004





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5

Urbanistica e beni ambientali Centro
(Provincia di Roma)



ALLEG. alla DELIB. N. 915
DEL - 1 OTT. 2004

IL DIRIGENTE DELL'AREA 13 D

(Arch. Paolo Rivaldini)

02 AGO. 2004

Roma, li

ALLEGATO A

22752/2004

Oggetto: Comune di **Palombara Sabina** (Rm).

Piano Particolareggiato Zona D1 località Pilozze – Carrapone – S. Maria in variante al P.R.G.

Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 08.08.2003

Legge regionale n. 36/87, art. 4.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con nota n° 3475 del 05.02.2004 è pervenuta a questo Dipartimento la documentazione relativa al Piano Particolareggiato in oggetto inviata dal Comune di Palombara Sabina ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 36/87.

Dall'esame preliminare della documentazione trasmessa la stessa è risultata carente e con nota n. 22.752 del 24.02.2004, questa Direzione ne ha chiesto l'integrazione.

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti atti ed elaborati:

1. n. 5 copie di progetto;
2. n. 4 copie della relazione tecnica e NTA;
3. n. 4 copie della documentazione fotografica;
4. n. 4 copie della Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 08.08.2003 di approvazione del piano;
5. n. 4 copie della Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 23.12.2003 di esame delle osservazioni;
6. n. 1 copia della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17.03.2003 di approvazione analisi territoriale usi civici del Piano Particolareggiato zona D1, ai sensi dell'art. 6 comma 3 delle lr 59/95;
7. n. 3 copie Studio di Inserimento Paesaggistico;
8. n. 1 copia del parere AUSL Roma G;
9. n. 1 copia richiesta alla regione lazio del N.O. ex art. 13 della L 64/74;
10. n. 1 copia dell'avviso di pubblicazione.

con nota n. 19405 del 27.07.2004, in atti, l'Amministrazione Comunale ha trasmesso, la seguente documentazione richiesta con la sopraccitata nota:

- A. Certificazione di avvenuta pubblicazione;
- B. Nota della Direzione Regione Sviluppo Agricolo e mondo Rurale prot. n. 40096/D5/06 del 07.04.2004 dalla quale: "(...) rilevandosi che la proposta urbanistica è conforme ed in attuazione dello strumento urbanistico vigente, e che il comprensorio interessato risulta di natura privata non gravata da diritti civici né appartenente a demani collettivi, essa non è soggetta a richiesta di parere, per effetto del combinato disposto dell'art. 2 della legge regionale n. 1/86 e dell'art. 7 della legge regionale n. 59/95 (...)";



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5

Urbanistica e beni ambientali Centro
(Provincia di Roma)

Roma, li

C. Parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Ambiente e Protezione prot. n. 102817/2A /08 del 24.06.2004 ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74, legge regionale 72/75 e della D GR n. 2649/99;

PREMESSO

Il Comune di Palombara Sabina è attualmente dotato di PRG approvato della Giunta Regionale del Lazio con delibera n. 7424 del 15.12.1983;

L'area, è ubicata, in località Pilozze – Carrapone – S. Maria, sulla stessa, avente destinazione secondo il vigente PRG di zona D, sottozona D1, è stato già approvato, con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 06.10.2002 un piano particolareggiato esecutivo.

Successivamente a seguito delle richieste di alcuni proprietari delle aree incluse nel Piano Particolareggiato, tendenti ad una rielaborazione dello stesso per tenere conto di nuove e sopraggiunte modifiche che la zona ha subito nel tempo, l'Amministrazione Comunale, nel condividere quanto richiesto, ha fatto proprio l'elaborato progettuale predisposto dai privati stessi. Adottando il nuovo piano con deliberazione consiliare n. 37/03.

L'area, oltre la strada statale ad est del centro abitato, oggetto dell'intervento, risulta assoggettata al vincolo paesaggistico ai sensi dei D.M. 30.12.1987 – Monti Lucretili e D.M. 27.01.1975 – Comprensorio del Monte Gennaro.

Il territorio del Comune di Palombara Sabina, ricade, ai fini della tutela paesaggistica, nell'ambito del PTP n. 6/1-7/1-8/1 – Monti Lucretili – adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2274 del 28.04.1987 ed approvato con legge regionale n. 24 - del 6.7.98;

Nell'ambito del PTP n. 6/1-7/1-8/1, la zona in cui è compresa l'area interessata dall'intervento, ai fini della tutela, è classificata, III° livello di tutela: zona C, sottozona C/0 ed è disciplinata dall'articolo 20 delle N.T.A del testo coordinato che prevede:

"(...)

Il III° livello di tutela si riferisce alle parti del territorio nelle quali l'attività edificatoria viene ritenuta compatibile con la tutela prevista nel presente Piano e si applica alle sottozone C/0 e C/1 regolate dalle prescrizioni che seguono.

L'attività edificatoria può, essere altresì ritenuta ammissibile per le zone che in sede di variante e/o di elaborazione ex novo degli strumenti urbanistici comunali siano destinate a soddisfare le esigenze di insediamenti residenziali, turistici, industriali, artigianali o per servizi, nei limiti stabiliti dalle leggi regionali e secondo le indicazioni che saranno meglio specificate in sede di strumento urbanistico avente efficacia di Piano Territoriale di Coordinamento.

...

In tutta la zona C le costruzioni, qualunque sia la loro destinazione d'uso, dovranno avere un carattere che non contrasti con l'edilizia locale, evitando coperture a terrazzo e intonaci e tinteggiature in materiali plastici o in materiali estranei alla tradizione locale quali i paramenti di cortina. Le coperture dovranno essere a tetto, o comunque a falde inclinate di pendenza non



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5

Urbanistica e beni ambientali Centro

(Provincia di Roma)

Roma, li

superiore al trenta per cento, con sovrastante manto di copertura in tegole laterizie; le tinteggiature dovranno uniformarsi a quelle ricorrenti nella tradizione locale.

Il progetto urbanistico di dettaglio dovrà altresì prevedere la sistemazione di nuove alberature negli spazi destinati a verde, sulla base delle essenze arboree presenti nella zona.

I singoli lotti dovranno inoltre essere opportunamente piantumati con essenze pregiate dell'Appennino centrale e/o della campagna romana, ovvero con alberi da frutto, in misura non inferiore ad un albero ogni mq 70. Le sistemazioni a verde dovranno interessare almeno il 50% della parte scoperta del lotto.

Sottozona C/0

Nella sottozona C/0 è ammessa la trasformazione dei luoghi nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di approvazione del presente PTP, in quanto compatibili con i criteri delle leggi 1497/1939 e 431/1985

Inoltre, l'art. 27 bis (Varianti agli strumenti urbanistici richiamati dai PTP), della legge regionale 24/98, prevede:

"(...)

comma 1. In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, nei soli casi in cui le norme dei PTP rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, sono consentite loro varianti, purché non attengano alle zone definite dagli strumenti stessi come E ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968, n. 97, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP.

(...)"

CONSIDERATO

Dalla delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 08.08.2003, si rileva che il progetto in esame riguarda l'adozione di un piano particolareggiato della zona D1 in località Pilozze – Carrapone – S. Maria, in variante al vigente PRG. La variante introdotta, necessaria ad apportare modifiche, sollecitate da alcuni proprietari delle aree incluse nel piano, è stata recepita dall'Amministrazione Comunale, in considerazione, che fra l'altro, nel tempo la zona con destinazione di tipo industriale e artigianale, ha assunto la caratteristica di zona mista tra artigianale, commerciale e residenziale. Il vigente PRG ad esclusione di due limitate zone destinate a servizi privati, necessita di integrare con nuove aree gli impianti e gli insediamenti di carattere commerciale, confermando la destinazione mista in atto, fermo restando che la variante al vigente piano particolareggiato non costituisce sanatoria edilizia per i fabbricati esistenti eventualmente, in contrasto con la normativa previgente.

Le variazioni dunque sono così schematizzate:

- Diversa perimetrazione del comparto, con inserimento di un tratto di viabilità di PRG per consentire i collegamenti e gli accessi ai lotti e di un parcheggio;
- Possibilità di realizzare insediamenti di carattere commerciale oltre a quelli artigianali già previsto dal PRG vigente;



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5

Urbanistica e beni ambientali Centro
(Provincia di Roma)

Roma, li

- Conferma del lotto minimo di mq 1500;
- Indice territoriale fissato in 1,50 mc/mq,
- Distacco dai confini di ml 5,00 invece di ml 10,00 previsto dalle attuali NTA di PRG;
- Possibilità di realizzare un alloggio per ogni singola proprietà di superficie lorda di mq 80 per il titolare o per il personale addetto alla sorveglianza. Tale possibilità edificatoria di tipo residenziale rientra all'interno della cubatura massima consentita.

A seguito della pubblicazione del P.P. sono state presentate n. 11 osservazioni, alle quali l'Amministrazione Comunale ha controdedotto con la deliberazione consiliare n. 71 del 23.12.2003. Nello specifico, sei delle osservazioni presentate sono state accolte o parzialmente accolte, cinque sono stata respinte.

Inoltre risulta pervenuta una osservazione, fuori termine, direttamente alla Regione, acquisita al protocollo con il numero 101.173 del 23.06.2004 con la quale, nel richiamare il contenuto di un'osservazione presentata all'A.C. nei termini, e da questa respinta, chiede l'ampliamento del perimetro del PP, relativamente alle particelle di proprietà (276/p e 98/p) al fine di realizzare l'ampliamento del fabbricato adibito ad attività industriale.

Si ritiene di condividere quanto esposto dall'Amministrazione Comunale in merito alle decisioni assunte sulle osservazioni, ad esclusione della parte relativa all'osservazione per la quale è stata prodotta fuori termine specifica osservazione alla Regione, tenuto conto della finalità ed il modesto ampliamento al perimetro del P.P. che ne deriva dall'accoglimento della stessa.

In relazione a quanto precede, preso atto che il P.P. è stato redatto in maniera corretta e che le varianti apportate sono ammissibili sia dal punto di vista urbanistico che paesaggistico, si è dell'avviso che non sussistono motivi ostativi all'approvazione del P.P. in oggetto, come modificato in seguito all'accoglimento delle opposizioni di cui sopra.

PARERE

che il Piano Particolareggiato Zona D1 località Pilozze – Carrapone – S. Maria in variante al P.R.G., adottato dall'Amministrazione Comunale di Palombara Sabina con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 08.08.2003, in variante al P.R.G. vigente, sia meritevole di approvazione con le modifiche conseguenti all'accoglimento delle opposizioni come sopra decise, e che la strada di PRG inserita nel perimetro di detto piano, venga realizzata fino all'innesto con la strada Provinciale Maremmana.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
F.to Arch. Demetrio CARINI

DIRIGENTE DELL'AREA
F.to Arch. Paolo RAVALDINI

IL DIRETTORE
F.to Arch. Antonino BIANCO

